



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Relatore
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere

Oggetto:

FILIAZIONE
MINORI

Ud.03/12/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10109/2024 R.G. proposto da:

, rappresentata e difesa dall'avvocato CAVESTRO
MARINO (CVSMRN67B14L840I) ,

-ricorrente-

contro

, rappresentato e difeso dall'avvocato
) ,

-controricorrente-

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO VENEZIA, nel proc.to n.
692/2024, depositato il 19/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024
dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA



La Corte d'appello di Venezia, con decreto n. cronol. 360/2024, pubblicato il 19/2/2024, – in un giudizio promosso, con ricorso, ex art. 337 *bis* c.c., del dicembre 2022, da _____, cittadino statunitense e militare in servizio presso l'aviazione statunitense attualmente di stanza in Gran Bretagna, nei confronti di _____, cittadina brasiliana residente in Italia, per sentire disporre l'affido esclusivo della figlia minore (nata il 17.12.2021) avuta dalla coppia a seguito di una relazione intrattenuta nel corso dell'anno 2021, – ha confermato la decisione di primo grado, del novembre 2023, che aveva disposto l'affido condiviso della minore ai genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre nella casa familiare di _____, facoltà per il padre di vederla, solamente in Italia sino al terzo anno di età (potendo portare all'estero la figlia a partire dal terzo anno di età della medesima), un fine settimana al mese e tre settimane anche non consecutive durante le ferie scolastiche estive e durante le festività, versamento a favore della madre di euro 700,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della minore, oltre al 60% delle spese straordinarie, pari a € 500,00, allo stato, corrispondente al costo dell'asilo-nido, oltre ulteriori spese straordinarie per la bambina (come da Protocollo del Tribunale di Vicenza).

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto: a) quanto al contributo al mantenimento, a carico del padre, genitore non collocatario della minore, fissato in primo grado in € 1.000,00 mensili circa (€ 700,00 mensili, per il mantenimento ordinario, oltre spese straordinarie, pari almeno ad € 300,00 mensili), esso era adeguato ai bisogni della bambina, in tenera età, e proporzionale ai redditi dichiarati (€ 4.000,00 mensili nel 2024, considerato che lo stesso aveva dichiarato di pagare un canone di locazione abitativa in Gran Bretagna che, fino a settembre 2023, era stato di 1.400 Sterline al mese, pari a circa € 1.600,00, e



doveva sostenere le spese di viaggio, alloggio e vitto in Italia per vedere e tenere con sé una volta al mese, il sabato e la domenica, non essendo, peraltro, «*nota la disponibilità economica effettiva di la quale è pur sempre in grado di sostenere un canone di locazione abitativa di € 550,00 al mese, come dalla stessa documentato*»); b) quanto al divieto di espatrio della minore assieme al padre, il «*limite*» del compimento dei tre anni della bambina risultava corretto, perché volto a salvaguardare l'equilibrio e la serenità della minore (abituata a stare prevalentemente con la madre nei primi anni di vita), pur tenendo conto della crescita e della sua verosimile esigenza di stare di più con il padre, ciò nel rispetto della bigenitorialità e nell'ottica fondamentale di un'auspicabile distensione delle relazioni genitoriali delle odierne parti in funzione dell'interesse preminente della figlia. Avverso la suddetta pronuncia, propone ricorso per cassazione, notificato il 19/4/2024, affidato a quattro motivi, nei confronti di (che resiste con controricorso). Il controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, premessa l'ammissibilità del ricorso avendo il provvedimento impugnato carattere decisorio e definitivo, lamenta: a) con il primo motivo, la violazione di norme di diritto (art. 99, 100, 101 cpc, art. 337 e seg. Cc, art. 24 CDEU) in ragione della violazione del principio della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, per avere il decreto del Tribunale di Vicenza, poi confermato in sede di reclamo, statuito che il padre della minore possa portare all'estero la figli dopo il compimento del terzo anno di età, decisione questa non corrispondente alle domande formulate dal ricorrente e motivata sulla base dell'interesse del genitore non del minore; b) con il secondo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 116 cpc, 337 cc, 24 CDEU) in ragione dell'omessa, insufficiente o contraddittoria



motivazione in relazione alla previsione di espatrio, in quanto una valutazione sull'effettiva situazione e sul percorso per arrivare alla possibilità di visite ed anche di soggiorni all'estero, non può prescindere da un periodo di graduale avvicinamento e graduale e consapevole conoscenza tra padre e figlia, non potendo tale evento essere legato al semplice decorso di soli tre anni di vita della minore, essendo necessario *«un percorso ed una valutazione di più lungo respiro, in modo che l'eventuale espatrio non possa, in ipotesi, alquanto probabile, costituire un trauma per la minore»*; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 337 e seg. C.p.c., in relazione alla determinazione del contributo al mantenimento, fondato, stante la non comprensione della documentazione fiscale prodotta dal padre [si legge nella sentenza: *«dichiarazione dei redditi 2022 e le allegate buste paga del 2023 (v. mesi di gennaio e marzo) non sono intelligibili, perché in lingua inglese e con cifre in moneta straniera (v. Dollaro Usa oppure Sterlina Uk); inoltre, si tratta di documenti che applicano regimi fiscale/assicurative/previdenziale sconosciuti in Italia»*], su dati incerti, essendo mancata un'istruttoria con acquisizione di informativa, tramite e autorità militari americane, ove il sig. presta servizio, su quali siano *«non solo i redditi dallo stesso percepiti, ma anche i benefit dei quali usufruisce sia per l'alloggio, che per le indennità di trasferta ed anche in ragione della genitorialità»* ; d) con il quarto motivo, la violazione di norme di diritto (art. 91 e 739 c.p.c.) , in relazione alla condanna alle spese della fase di reclamo, condanna particolarmente elevata, apparentemente sui massimi delle tabelle ministeriali, che, in ogni caso, si riferisce ad una fase di reclamo che non può che essere ritenuta endo-processuale e quindi non passibile di una condanna alle spese anche in ipotesi di rigetto del reclamo stesso.

2. La prima censura è, nella prima parte, infondata.



Va invero ribadito che il giudice ha il **potere-dovere**, indipendentemente da un'iniziativa di uno dei coniugi o dei genitori o del pubblico ministero, di adottare i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali dei figli, ivi compresi quelli inerenti al loro affidamento ed alla imposizione e quantificazione di detto assegno di mantenimento, essendo la materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass.693/1983; Cass. 1506/1990, secondo cui i provvedimenti concernenti la prole, affidamento e mantenimento, sono sottratti all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche. essi vanno pronunziati d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di merito, anche per la prima volta dal giudice dell'appello; Cass. 6312/1999; Cass. 27391/2005; Cass. 4205/2006; Cass. 17043/2007; Cass. 3905/2011; Cass. 11218/2013).

E il diritto di visita da parte del genitore non collocatario del figlio minore rientra nell'ambito dei poteri officiosi attribuiti al giudice della famiglia.

Anche il legislatore della Riforma, di cui al d.lgs. 149/2022, non operante nella specie essendo stato introdotto il presente giudizio, in primo grado, con ricorso del padre ex art.337 *bis* c.c. del 16/12/2022 (vedasi disposizione transitoria art.35 d.lgs. 149/2022, come modificato dalla l.197/2022, secondo cui le disposizioni dettate dal decreto legislativo si applicano, in difetto di specifiche previsioni, ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023), nel disciplinare il rito unico della famiglia, ha previsto, in continuità, il potere decisorio del giudice di «*adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112*», a tutela dell'interesse della prole minore (art.473 bis.2 c.p.c.), salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

3. La censura nella sua seconda parte e il secondo motivo sono, invece, fondati.



La decisione, in ordine al limite temporale (tre anni d'età della minore) al divieto di espatrio, risulta espressamente motivata con riferimento all'interesse della prole (alla bigenitorialità).

E si afferma che non sia emerso nel giudizio un chiaro pregiudizio per la minore (nata nel dicembre 2021), la quale frequenta il padre secondo le modalità fissate (in via provvisoria nell'aprile 2023 e, in via definitiva di primo grado, dal novembre 2023), anche per un «fine settimana al mese» e «tre settimane anche non consecutive», durante le ferie scolastiche estive e le festività, sia pure, allo stato, solo in Italia, non avendo raggiunto di tre anni di età.

La stessa ricorrente afferma che «sicuramente, dopo un periodo nel quale il padre abbia, nel corso delle visite in Italia, creato e raggiunto un rapporto sereno con la figlia, nulla osterebbe, da parte della madre, di consentire la possibilità di soggiornare all'estero».

Questa Corte (Cass. 6312/1999) ha confermato un provvedimento di merito con il quale si era inibito al padre, cittadino americano, di portare all'estero il minore senza il consenso della madre, osservando che « *costituendo il preminente interesse del minore - secondo quanto innanzi rilevato - misura e limite dell'affidamento, anche la realizzazione del diritto - dovere, costituzionalmente garantito, del genitore non affidatario di prendersi cura dell'educazione e dell'istruzione del figlio deve essere necessariamente coordinata con il perseguimento di detto interesse, onde il giudice della separazione e del divorzio, se certo non può limitare l'esercizio di esso per considerazioni di tipo sanzionatorio attinenti alla responsabilità della crisi coniugale, ha il potere, secondo il disposto dell'art. 155 comma 2 c.c. e dell'art. 6 comma 3 della legge sul divorzio, di regolare "la misura e il modo" con cui il genitore non affidatario "deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi" e, quindi,*



può legittimamente disciplinare il diritto dovere di quest'ultimo di conservare sistematici rapporti con i figli prevedendo particolari cautele e restrizioni che appaiano necessarie ad evitare un qualsiasi pregiudizio alla loro salute psicofisica, arrivando anche a sospendere gli incontri (v. sul punto Cass. civ. n. 317/1998; Cass. civ. n. 364/1996; Cass. civ. n. 6548/1994; Cass. civ. n. 3249/1989)». Si è aggiunto, in motivazione, che seppure statuizioni siffatte (limitative del diritto del genitore) «debbono inerire a situazioni eccezionali, in cui la continuazione dei rapporti genitore - figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati per la sua crescita serena ed equilibrata, tuttavia, l'ampiezza dei poteri di intervento del giudice vale a confermare che il cd. "diritto di visita" - che certamente si iscrive fra gli strumenti di realizzazione dell'interesse del figlio a ricevere educazione, attenzione ed affetto da entrambi i genitori costituisce anch'esso espressione di un munus del genitore non affidatario - non ha carattere assoluto e inderogabile e riceve tutela soltanto nei limiti della sua compatibilità con il prevalente interesse del figlio, assunto dalla legge come imprescindibile criterio di riferimento (così Cass. civ. n. 2882/1985)» e che «la stessa Convenzione sui diritti del fanciullo invocata dal ricorrente che impone, in conformità alla nostra legislazione nazionale, che in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore di questi ultimi "deve essere una considerazione preminente" (art. 3 comma 1°), prevedendo, altresì, che il diritto del fanciullo separato da uno dei genitori di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con il padre e con la madre possa cedere rispetto al suo interesse preminente (art. 9 comma 3°)».

La ritenuta funzionalizzazione del diritto di visita al perseguimento di detto interesse del minore comporta la legittimità della pronuncia del giudice di merito che, in relazione a tale finalità, disponga che le visite del genitore non affidatario residente



all'estero si svolgano in Italia, luogo di residenza del minore, e che il minore stesso possa espatriare soltanto con il consenso della madre affidataria e la sentenza impugnata si sottraeva, altresì, alle censure formulate in relazione al difetto di motivazione, avendo indicato in modo adeguato - con il riferimento ai continui trasferimenti cui è stato sottoposto il bambino in passato ed al conseguente nocimento al suo equilibrio ed alla sua serenità delle ragioni delle limitazioni imposte al diritto di visita del padre.

Ora, di regola, il diritto di visita del genitore affidatario ma non collocatario comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

Il giudice deve, tuttavia, consentire o disporre una limitazione della libertà di circolazione del genitore affidatario e del figlio stesso se ritiene che tali limitazioni siano funzionali al perseguimento dell'interesse del minore.

Nella specie, non è in discussione l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori e il padre, genitore affidatario ma non collocatario, è cittadino statunitense residente all'estero (al momento nel Regno Unito). Tuttavia, la minore non ha ancora compiuto i tre anni ed è nata e vive in Italia, con la madre (cittadina brasiliana).

L'imporre un limite fisso temporale (il raggiungimento dell'età di tre anni) al periodo in cui permane il divieto di espatrio della minore, non espressamente condizionato, peraltro, al consenso dell'altro genitore affidatario e collocatario, non risulta rispondente all'interesse del minore.

Non si può, invero, individuare uno spartiacque fisso temporalmente, occorrendo vagliare quale sia l'interesse del figlio e se l'allontanamento dal Paese di residenza abituale non risulti traumatico per il minore e per la sua crescita sana ed equilibrata.



Quindi il decreto va cassato nei limiti di cui in motivazione: **seppure** andava eliminato l'iniziale divieto di espatrio senza deroghe (correlato alla prima fascia d'età), per il successivo espatrio della minore, comunque ancora in tenera età, doveva essere prevista la necessità dell'accordo tra i genitori, in relazione ai tempi e alle modalità, con possibilità, ove non raggiunto un accordo, di ricorso al giudice perché ne valuti la corrispondenza all'interesse del minore.

In definitiva, non è funzionale all'interesse del minore il passaggio diretto dal divieto assoluto al potere assoluto di espatrio, rimesso alla decisione del solo genitore non collocatario che risiede all'estero, essendo necessaria una modulazione concordata tra i genitori o disposta dal giudice.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 19299/2020; Cass. 4145/2023, nella quale tale principio è stato affermato in un caso di accertamento giudiziale della paternità, nel quale la sentenza di merito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre e degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, oltreché della condizione di studentessa universitaria della figlia, non autonoma economicamente, senza però indagare sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre ; Cass. 32446/2023: *«In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita*



da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età»; Cass. 2536/2024: «In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno» e, nella specie, si è cassata la decisione di merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di proporzionalità, non prendendo in considerazione nè le condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisse dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale).

Nella specie, non può ritenersi però che la decisione sia frutto di dati del tutto incerti (essendovi state allegazioni documentali) e che



non vi sia stata una valutazione improntata alla **proporzionalità dei** redditi dei due genitori e delle esigenze della minore.

La doglianza, peraltro, risulta del tutto aspecifica e generica.

5. Il quarto motivo, in punto spese della fase di reclamo, è assorbito.

6. Per quanto sopra esposto, vanno accolti il primo e secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione, respinto il terzo, assorbito il quarto, con cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione, respinto il terzo, assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024.

La Presidente

Maria Acierno

